Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — **Roma - Giovedì, 9 giugno 1927 - Anno V** — **Numero 133**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1148.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1927, n. 843.

Riordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di riordinare la struttura e di rivedere i compiti dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, in relazione ai principi stabiliti nella Carta del lavoro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, eretto in ente morale con R. decreto 15 agosto 1913, n. 1140, assume la denominazione di « Banca nazionale del lavoro e della cooperazione ».

Art. 2.

I seguenti articoli dello statuto organico, approvato con R. decreto 11 settembre 1924, n. 1520, sono modificati e sostituiti dai seguenti:

« Art. 2 (ultimo capoverso). — Su deliberazione del Consiglio di amministrazione può anche affidare la sua rappresentanza ad istituti di credito, e preferibilmente a Casse di risparmio e Banche popolari, in quei luoghi in cui esso non abbia il proprio ufficio, tanto nell'interno, quanto all'estero ».

« Art. 3. — L'Istituto ha lo scopo di esercitare il credito: *a*) a favore di istituzioni cooperative di qualsiasi specie e loro consorzi, le une e gli altri legalmente costituiti; *b*) a favore di Comuni, Provincie ed aziende dipendenti, consorzi di bonifiche, idraulici, di irrigazione e simili; *c*) a favore di quegli enti costituiti o riconosciuti dallo Stato che abbiano per iscopo l'assistenza economica e sociale dei lavoratori; *d*) a favore di quegli enti che mirino all'incremento della produzione nazionale ».

« Art. 4, lettera *d*). — Di assegni bancari, di note di pegno e di titoli di credito ».

« Art. 4, n. 7. — Assunzione di esattorie e tesorerie per conto di enti autarchici; n. 8 - assunzione di servizi bancari dei mercati annonari istituiti dagli enti predetti con facoltà di concedere anticipi provvisori alle ditte produttrici a cui è affidato l'approvvigionamento dei mercati stessi; n. 9 - emissione di assegni, esazioni, pagamenti, trasmissione di fondi per conto di banche e corrispondenti, assunzione dei servizi di cassa ed in genere ogni operazione di credito consona alle sue finalità; n. 10 - compie tutte quelle operazioni dirette a dare sviluppo e completamento alle operazioni della Sezione fondiaria ».

« Art. 13. — Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, e si compone di un presidente e di 13 membri, dei quali:

uno in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale;

uno in rappresentanza del Ministero delle finanze;

uno designato dalla Cassa di assicurazioni sociali;

uno designato dall'Opera nazionale combattenti;

uno designato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni;

due scelti dal Ministero dell'economia nazionale tra le persone di speciale competenza in materia di credito e di amministrazione;

due rappresentanti della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

due rappresentanti dell'Ente nazionale della cooperazione;

due designati dagli enti partecipanti.

« Il Ministro per l'economia nazionale nomina altresì un vice presidente scelto in seno al Consiglio.

« Il Consiglio di amministrazione sarà ricostituito con le norme predette entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto ».

« Art. 20, 1° comma. — Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione occorre l'intervento di almeno sette membri ».

« Art. 27, capoverso. — Il direttore generale è membro del Comitato esecutivo, con voto consultivo ».

« Art. 35. — La carica di vice direttore generale è soppressa.

« Le funzioni demandate dallo statuto al vice direttore generale saranno disimpegnate dal capo servizio designato, anno per anno, dal Comitato esecutivo ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1927 *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 26. — FERRETTI.

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1927.
Costituzione della Deputazione della Borsa delle merci di di Milano per l'anno 1927.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa delle merci di Milano, approvato con decreto Ministeriale in data 4 febbraio 1927;
Veduta la deliberazione della Camera di commercio e industria di Milano, in data 16 febbraio 1927, relativa alla nomina di quattro membri effettivi e di tre membri supplenti per la Deputazione della Borsa delle merci di Milano per l'anno 1927;
Veduta la lettera in data 9 aprile 1927, n. 26901, con la quale la Banca d'Italia nomina due membri della stessa Deputazione di borsa merci, a rappresentarla come Istituto di emissione e come stanza di compensazione;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa delle merci di Milano per l'anno 1927 è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Menozzi prof. Angelo, direttore della Regia scuola superiore di agricoltura di Milano, nominato dal Ministero dell'economia nazionale;
2. Barbieri cav. Carlo,
3. Baccani cav. dott. Milziade,

nominati dalla Banca d'Italia;

4. Besozzi comm. Cesare,
5. Caprotti Carlo,
6. Robbiani comm. ing. Amilcare,
7. Sacchi gr. uff. Carlo,

nominati dalla Camera di commercio e industria di Milano.

Membri supplenti:

1. Gavazzi sig. Emanuele,
2. Gianetti comm. Antonio,
3. Mischio cav. dott. Eugenio,

nominati dalla Camera di commercio e industria di Milano.

Roma, addì 1° giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1927.
Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, n. 4081, col quale, fra gli altri, il signor Bauer Adolfo fu Filippo venne autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino:

Ritenuto che in data 20 maggio 1927 il predetto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni:

Decreta:

Con effetto dal 20 maggio 1927 sono accettate le dimissioni del signor Bauer Adolfo fu Filippo da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino, restando di conseguenza revocata dalla data medesima, la nomina del signor Perardi Emilio fu Antonio a rappresentante dell'agente di cambio predetto conferita col decreto 30 settembre 1926, n. 5297.

Roma, addì 3 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1927.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Guardiagrele ad istituire filiali in alcuni Comuni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Guardiagrele è autorizzata ad istituire una propria filiale in ciascuno dei seguenti Comuni: Pretoro, Filetto, San Martino sulla Marruccina, Rapino, Casacanditella, Pennapiedimonte, Ari, Palombaro, Fara Filiorum Petri, Castelfrentano, Crecchio, Fara San Martino, Fossacesia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro per l'ecomia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1927.
Autorizzazione alla Direzione centrale del Credito italiano ad istituire una propria agenzia di città in Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio:

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Direzione centrale del Credito italiano è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Trieste (via Ghega, n. 9).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1927.
Autorizzazione alla Direzione centrale della Banca commerciale italiana ad istituire una sub-agenzia in Nuoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Direzione centrale della Banca commerciale italiana è autorizzata ad istituire una propria sub-agenzia in Nuoro, alle dipendenze della succursale di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1927.
Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, concernente l'obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque eserciti la trebbiatura a macchina, sia su fondi propri che su fondi altrui, o comunque per conto altrui, deve tenere un registro a madre e figlia, conforme al modello allegato al presente decreto, sul quale dovrà segnare la quantità di grano trebbiato per ogni fondo, indicandovi la denominazione del fondo ed il Comune od i Comuni nel quale è sito.
Le quantità debbono essere espresse in quintali.

Art. 2.

La denuncia prescritta dall'art. 1 del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, indirizzata alla Cattedra ambulante di agricoltura della circoscrizione, deve essere presentata direttamente all'ufficio della Cattendra. Può pure essere presentata all'ufficio del Comune nel quale avviene la trebbiatura, oppure all'ufficio locale di pubblica sicurezza o al locale comando di stazione dei carabinieri Reali.
La denuncia si fa mediante consegna, ad uno dei predetti uffici, della scheda figlia del registro di cui all'art. 1. Al denunciante è rilasciato, a titolo di ricevuta, il tagliando della scheda-figlia, munito del timbro dell'ufficio che ha ricevuto la denuncia.
La denuncia deve essere presentata, per ciascun fondo, non oltre il decimo giorno da quello nel quale fu ultimata la trebbiatura del prodotto.
L'esercente della trebbiatura ha l'obbligo di conservare per un anno i tronchi dei registri con le schede madri, per metterli a disposizione della Cattedra ambulante di agricoltura, ove questa ne faccia richiesta.

Art. 3.

L'ufficio che riceve le denuncie deve trasmetterle settimanalmente alla Cattedra ambulante di agricoltura della circoscrizione.
Le Cattedre provvederanno agli accertamenti economici e statistici della produzione granaria, nella propria circoscrizione; sia per singole località tipiche, mettendo in rapporto le quantità trebbiate con le relative superfici coltivate; sia per zone agrarie.
Tutti gli uffici che, a qualsiasi titolo, vengano in possesso di dati relativi alle suddette denuncie hanno l'obbligo di tenerli vincolati al più scrupoloso segreto d'ufficio.
Le notizie raccolte non possono essere rese note se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale: esse possono soltanto essere comunicate all'autorità giudiziaria, ove questa ne faccia richiesta.

Art. 4.

Per la trebbiatura del raccolto 1927, sarà consentito, in via transitoria, l'uso di registri e di schede non conformi al modello allegato, purchè contengano le indicazioni del Comune, della denominazione del fondo e della quantità di grano trebbiata per ciascun fondo.

Roma, addì 7 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

Modello del registro (schede) per la denuncia del grano trebbiato a macchina.

Scheda n. . . . .

Provincia di . . . . *Comune di* . . . . . .

Ditta esercente la trebbiatrice n. . . . .

. . . .

- -

Denominazione del fondo . . . .

. . . .

Completata la trebbiatura del raccolto di detto fondo il giorno . . . .

Quantità ottenuta dalla trebbiatura q.li . . . .

- -

N.B. — La denuncia deve essere presentata alla Cattedra ambulante di agricoltura o all'Ufficio municipale o all'Ufficio di pubblica sicurezza o al comando dei carabinieri Reali entro 10 giorni dall'avvenuta trebbiatura. Chiunque ometta la denuncia entro il prescritto termine o fornisca dati non veritieri è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di L. 1000.

- -

Scheda n. . . . .

Provincia di . . . . *Comune di* . . . . . .

Regione agraria di (1) . . . .

Ditta esercente la trebbiatrice n. . . . .

. . . .

(1) Montagna, collina, pianura (indicazione da apporsi dalla Cattedra).

- -

Denominazione del fondo . . . .

. . . .

Completata la trebbiatura del raccolto di detto fondo il giorno . . . .

Quantità ottenuta dalla trebbiatura q.li . . . .

- -

Tagliando n. . . . .
(*per ricevuta da rilasciare al denunciante*).

La Ditta . . . . *esercente la trebbiatrice n.* . . . *ha denunciato oggi di aver trebbiato q.li* . . . . *di grano nel fondo* . . . . *in Comune di* . . . .

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1927.

Autorizzazione alla Banca dell'Appennino ad aprire un proprio recapito nella frazione di Vidiciatico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Banca dell'Appennino, con sede a Bagni della Porretta (Bologna), è autorizzata ad aprire un proprio recapito nella frazione di Vidiciatico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 30 maggio 1927 un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, concernente l'istituzione in Roma di una Scuola superiore di malariologia.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 2 giugno 1927, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 772, concernente gli Accordi commerciali firmati in Roma il 24 novembre 1926, fra l'Italia e la Grecia.

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato, il 6 giugno 1927, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 846, concernente un aumento [illegible] dei commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, ha presentato, nella seduta del 6 giugno 1927, all'on. Senato del Regno, i seguenti disegni di legge: 1° Conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 826, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti; 2° Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, contenente modificazioni all'art. [illegible] del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, che stabilisce norme per la liquidazione delle congrue al clero (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 129 del 4 giugno 1927).

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIV. I — PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
dell'8 giugno 1927 - Anno V

Francia	70.93	Oro	349.34
Svizzera	347.86	Belgrado	31.90
Londra	87.983	Budapest (pengo)	3.16
Olanda	7.275	Albania (Franco oro)	351 —
Spagna	311.75	Norvegia	4.70
Belgio	2.515	Svezia	4.86
Berlino (Marco oro)	4.286	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.54125	Danimarca	4.85
Praga	53.70	Rendita 3,50 %	65.05
Romania	11 —	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	94.50	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.38	Consolidato 5 %	77.475
Peso argentino carta	7.69	Obbligazioni Venezie 3.50 %	63.175
New York	18.105		
Dollaro Canadese	18.12		

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notai.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 30 maggio 1927 - Anno V, il sig. dott. Nicola d'Addosio fu Antonio, notaio residente ed esercente in Bari, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 30 maggio 1927 - Anno V, il sig. [illegible] fu Giovanni Battista, notaio residente ed esercente in [illegible], è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Pagamento degli interessi dei buoni del Tesoro depositati presso la Cassa depositi e prestiti e soggetti a conversione in Prestito del Littorio.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza [illegible] dei depositi esistenti presso la medesima e presso le Intendenze di finanza del Regno, costituiti

totalmente o parzialmente da buoni del Tesoro ordinari e poliennali soggetti a conversione in Prestito del Littorio a norma del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, che, in attesa del cambio nei titoli definitivi, potranno ottenere il pagamento degli interessi al 1° luglio p. v. sui detti titoli ove ne richiedano la stampigliatura.

Tale pagamento non potrà essere eseguito sui titoli mancanti di stampigliatura se non dopo eseguito il cambio nei titoli definitivi.

Roma, 4 giugno 1927 - Anno V

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 28 maggio 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di San Matteo della Decima, provincia di Bologna, con orario limitato di giorno.

Il giorno 31 maggio 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Col San Martino, provincia di Treviso, con orario limitato di giorno.

Il giorno 31 maggio 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Chiusi Stazione, provincia di Siena, con orario limitato di giorno.

Il giorno 1° giugno 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Bressanvido, provincia di Vicenza, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio speciale per la bonifica di Arneo in provincia di Lecce.

Con R. decreto 14 aprile 1927, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1927 al registro 11, foglio 142, è stato costituito il Consorzio speciale per la bonifica di Arneo in provincia di Lecce e sono stati chiamati a far parte della deputazione provvisoria dell'Ente i signori sen. Tamborrino Vincenzo, dott. Sangiovanni Raffaele, cav. Marasco Aristodemo, dott. Pasanisi Raffaele e conte Zecca di Leverano Alcibiade.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorsi ai posti di insegnante di istituzioni economiche, giuridiche, dogane e trasporti e di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, nell'Istituto commerciale pareggiato umbro, in Foligno.

Sono aperti i concorsi per esami e per titoli ai posti d'insegnante titolare delle seguenti cattedre di:

1° istituzioni economiche, giuridiche, dogane e trasporti;

2° computisteria, ragioneria e tecnica commerciale.

I concorrenti debbono far pervenire alla Direzione dell'Istituto in Foligno la loro domanda in carta da bollo da L. 2 nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, con annessi i seguenti documenti:

a) attestato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di un medico provinciale, o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione fisica ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;

d) certificato penale generale;

e) certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è destinato;

f) fotografia autenticata;

g) laurea in legge o laurea in diritto ed economia conseguita nel Regio istituto superiore di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali per il concorso alla cattedra di istituzioni economiche, giuridiche, dogane e trasporti; laurea in ragioneria conseguita nel Regio istituto superiore di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali per il concorso alla cattedra di computisteria, ragioneria e tecnica commerciale.

Ai detti documenti i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli o lavori che crederanno di loro interesse.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti, che abbiano conseguita l'idoneità, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed, infine, coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati. I certificati indicati alle lettere *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente avviso e la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Nella domanda deve essere esattamente indicato l'indirizzo del concorrente per la comunicazione del giorno in cui il candidato dovrà presentarsi all'esperimento, o prova di esame.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a calendario dell'ufficio postale di Foligno.

Le domande non corredate di tutti i documenti e non indirizzate alla Direzione dell'Istituto in Foligno nel perentorio termine suindicato, si riterranno come non presentate e verranno senz'altro respinte.

La Commissione esaminatrice, presieduta da un delegato del Ministero dell'economia nazionale, si adunerà presso il Ministero dell'economia nazionale, ove pure avranno luogo le prove di esame.

Il concorso verrà giudicato in conformità delle norme sancite dal regolamento per la istruzione media commerciale 28 maggio 1925, n. 1190.

La nomina avverrà secondo l'ordine della graduatoria.

La nomina sarà fatta per un biennio di esperimento con l'annuo stipendio di L. 8000, lorde di ricchezza mobile, ed aumentabile, dopo la nomina definitiva, di L. 800 per ogni quadriennio consecutivo fino al massimo di L. 11,200.

Le ore d'insegnamento superiori alle 20 settimanali regolamentari verranno retribuite in conformità della tabella *G* annessa al decreto legge 15 maggio 1924, n. 749, con l'aumento del 10 per cento.

Le indennità caroviveri sono sostituite da un assegno personale di L. 2000.

Il vincitore dovrà assumere servizio il 16 ottobre 1927.

Qualora non si presentasse ad assumere il servizio nel detto termine, verrà sostituito dal candidato che lo segue nella graduatoria.

Foligno, addì 20 maggio 1927 - Anno V

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
G. A. PIERANI.

Il segretario: ERNANI CRUCIANI.

OPERA DI PREVIDENZA
dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti

amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza — Roma, Via Goito 4

Concorso per 500 borse di studio e 30 posti in convitti tra orfani di funzionari civili o militari dello Stato e figli di funzionari in attività di servizio.

Nell'adunanza del 23 maggio 1927 il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ha deliberato di bandire un concorso per 500 borse di studio e per 30 posti in convitti, da conferirsi secondo le disposizioni contenute nei Regi decreti 4 giugno 1925, n. 1036, 15 ottobre 1925, n. 2535, e 3 gennaio 1926, n. 34, sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti.

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi agli orfani dei funzionari civili e militari dello Stato, per l'anno scolastico 1927-28, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 175 di L. 800 per le scuole elementari;

n. 115 di L. 1200 per le scuole medie inferiori;

n. 20 di L. 1800 per il ginnasio superiore;

n. 70 di L. 2400 per le scuole medie superiori;

n. 50 di L. 3500 per le università e per gli altri istituti d'istruzione superiore;

n. 5 di L. 4000 per corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero aventi la durata massima di due anni.

Inoltre n. 40 borse di studio da L. 2400 ciascuna sono da conferirsi mediante concorso per titoli ai figli di funzionari in servizio attivo, iscritti all'Opera di previdenza, per frequentare le scuole medie superiori.

Altre 20 borse di studio sono da conferirsi, mediante concorso per titoli, ai figli di funzionari in servizio attivo iscritti all'Opera di previdenza, che iniziano il corso universitario o di altro istituto superiore equipollente.

Altre 5 borse di perfezionamento sono da conferirsi pure mediante concorso per titoli ai figli di funzionari in attività di servizio.

Posti gratuiti in convitti.

I posti in convitti maschili sono 20 (di cui 15 in convitti e 5 in orfanotrofi). I posti in convitti femminili sono 10 (di cui 7 in convitti e 3 in orfanotrofi).

Gli orfani che concorrano ai detti posti gratuiti debbono avere non meno di 7 anni o non più di 12 anni al 30 settembre 1927.

Quelli che hanno compiuto i 10 anni debbono essere forniti della promozione alla 4ª classe elementare.

L'assegnazione in convitto, o in orfanotrofio diventa definitiva dopo la visita medica fatta dal sanitario dell'Istituto.

Per gli orfani ammessi in convitto, o in orfanotrofio, l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, della divisa, delle tasse scolastiche, dei libri, e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto, e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni, nonchè tutte le altre spese accessorie, sono a carico delle rispettive famiglie.

Domande e documenti.

Le domande per concorrere ai posti in convitto, nonchè alle borse per i corsi elementari e di scuole medie devono pervenire non oltre il 31 luglio 1927 alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito, 4, - Roma. Quelle per concorrere alle borse universitarie o di perfezionamento devono pervenire alla Direzione generale predetta non oltre il 15 agosto 1927.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non sufficientemente documentate entro i termini predetti, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio intendesi concorrere (convitto o borsa di studio) e indicare con esattezza il domicilio.

Occorre inoltre unirvi i seguenti documenti:

1° atto di nascita del concorrente;

2° atto di morte dell'impiegato o del militare;

3° atto di matrimonio dei genitori del concorrente;

4° certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia lasciata dall'impiegato, nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

5° il decreto col quale la Corte dei conti ha eventualmente liquidato alla vedova e agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo;

6° la copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare.

Agli orfani degli impiegati del cessato regime è fatto obbligo di inviare un certificato dell'Amministrazione comprovante che il padre ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918;

7° atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;

8° atto di nomina del tutore se l'orfano è privo di ambo i genitori;

9° certificato dell'autorità scolastica coi voti riportati per il passaggio alla classe superiore, oppure nell'esame di ammissione all'università o ad altro istituto di pari grado.

Avvertesi che per l'ammissione al concorso per posti in convitto o per borse di studio l'aspirante deve aver conseguita la promozione nella sessione estiva, del corrente anno scolastico 1926-27, e per le scuole medie deve inoltre aver riportato non meno di punti 6.50, quale media generale.

Se l'orfano trovasi già iscritto all'università o ad istituto superiore deve unire un certificato con le seguenti indicazioni:

1° il corso al quale lo studente è iscritto;

2° l'elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla facoltà per il corso frequentato;

3° gli esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, compreso il 1926-27, col voto conseguito in ciascuna materia.

* * *

I figli di funzionari civili o militari dello Stato iscritti all'Opera di previdenza che desiderano concorrere ad una delle suindicate 40 borse per le scuole medie superiori debbono unire alla istanza i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4 e 6 ed un certificato scolastico da cui risulti la conseguita ammissione alla scuola media superiore, o la promozione alla classe superiore della scuola stessa, nella sessione estiva, con i voti riportati in ciascuna materia, avvertendo che per partecipare al concorso predetto occorre che la promozione o l'ammissione sia stata conseguita con una media generale non inferiore ad 8 decimi.

I figli di funzionari civili o militari dello Stato iscritti all'Opera di previdenza, che iniziano il corso universitario o di altro istituto di istruzione superiore, e desiderano concorrere ad una delle suindicate 25 borse di studio, debbono unire i documenti menzionati ai nn. 1, 3, 4 e 6, e il certificato scolastico comprovante di avere conseguita nella sessione estiva dell'anno scolastico 1926-27 l'ammissione ai detti corsi, da cui risultino i voti riportati in ciascuna materia, avvertendo che la media generale non dev'essere inferiore ad otto decimi, come stabilisce l'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, numero 34.

* * *

Per concorrere alle borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto i figli di funzionari defunti quanto quelli di funzionari in attività di servizio (civili o militari) debbono inviare, oltre la domanda e i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4 e 6 (e occorrendo a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 5, 7, 8 e 9), l'originale o copia autentica del diploma di laurea conseguito da non oltre due anni dalla data del presente avviso di concorso, ed un certificato della competente autorità scolastica dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali dell'intero corso, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea non deve essere inferiore ai 9 decimi e quella dei singoli esami speciali non inferiore a 8 decimi con una media complessiva di almeno 9 decimi.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Avvertenze.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità giudiziaria, ad eccezione di quelli del Governatorato di Roma.

Non sono validi i certificati di scuola privata; si eccettuano soltanto quelli delle scuole elementari, purchè autenticati dal sindaco o dal Prefetto.

Non occorre inviare la pagella, essendo sufficienti i certificati rimessi dalle competenti autorità scolastiche.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'art. 32 del testo unico di leggi sull'Opera di previdenza approvato con R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Roma, 8 giugno 1927 - Anno V

Il direttore generale: A. VITI.

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.